

(N. 1749)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1956 (V. Stampato N. 2229)

d'iniziativa del Deputato GENNAI TONIETTI Erisia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 NOVEMBRE 1956

Titolo di studio obbligatorio per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere, istituite a norma del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 8 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è premesso il seguente comma:

« Per l'ammissione alle scuole-convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la

licenza di scuola media inferiore o di scuole di avviamento o altro titolo di studio equipollente ».

Art. 2.

Il Governo emanerà, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari di applicazione del precedente articolo 1, modificando in conseguenza il regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330.